



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: la nota assunta a protocollo n°1630, in data 20/01/2021, con cui la Soc. MASTER ENERGIA S.r.l., con sede a Cavarzere (VE), ha richiesto la proroga dell'Ordinanza n°84/2020, in data 07/10/2020, con la quale è stata disciplinata la viabilità in Via Galileo Ferraris nel Comune di Venezia, nell'ambito portuale di Marghera, in occasione dell'occupazione temporanea di suolo pubblico per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei camini di aspirazione e dei sostegni della Soc. ENI PROGETTI S.p.A.;

VISTA: la nota protocollo n°1128, in data 22/01/2021, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha concesso, per quanto di competenza, la proroga dell'autorizzazione rilasciata con la nota prot. n°11823, in data 26/08/2020, al fine di consentire alla richiedente di ultimare i lavori di che trattasi;

VISTA: la propria Ordinanza n°84/2020, in data 07/10/2020, in precedenza richiamata;

VISTE: le proprie Ordinanze n°15/84 in data 26/03/1984 e ss.mm./ii. e n°81/2007 in data 16/07/2007 e ss.mm./ii., con le quali sono state emanate le norme che disciplinano l'accesso in porto, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Marghera;

VISTO: l'art. 6 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - "Nuovo Codice della Strada", nonché il D.M. 22 dicembre 2010;

VISTI: gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima).

RENDE NOTO

che **dal giorno 08/02/2021 al giorno 15/03/2021**, saranno effettuati ad opera della ditta MASTER ENERGIA S.r.l., per conto della Soc. ENI PROGETTI S.p.A., lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei camini di aspirazione e dei sostegni di essi, con temporanea occupazione di una parte di marciapiede e di careggiata di **Via Galileo Ferraris**, prospiciente il Canale Industriale Brentella nel Comune di Venezia, ricadente nell'ambito portuale di Marghera, come meglio evidenziata nelle planimetria **allegato 1** al presente provvedimento.

ORDINA

Articolo 1

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", la viabilità in **Via Galileo Ferraris** - nell'ambito portuale

di Marghera – subirà alcune variazioni determinanti l'istituzione di un senso unico alternato o il restringimento della carreggiata, come da Tavola 64 del disciplinare tecnico di cui al D.M. 10 luglio 2002 del Codice della Strada, allegata al presente provvedimento.

Nel suddetto tratto stradale, è vietata la sosta e la fermata dei veicoli, con eventuale rimozione coatta degli stessi, ad esclusione di quelli impiegati dalla ditta esecutrice dei lavori.

Articolo 2

La ditta richiedente, responsabile dell'attività di che trattasi, dovrà rispettare le seguenti condizioni/prescrizioni:

1. Ottemperare alle previsioni normative e regolamentari vigenti adottate dal Governo e dalla Regione Veneto a riguardo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
2. Posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi attività, idonea segnaletica temporanea in ottemperanza alla normativa vigente;
3. Oscurare i segnali preesistenti, contrastanti con la segnaletica da apporre temporaneamente, al fine di non generare equivoci;
4. Mantenere la segnaletica temporanea per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
5. Predisporre idonee misure atte a garantire in qualsiasi momento il transito dei veicoli, con particolare riferimento ai mezzi di soccorso e di servizio;
6. Garantire all'occorrenza la presenza di movieri - debitamente attrezzati - che assicurino lo svolgimento regolare del traffico in sicurezza;
7. Al termine degli interventi in questione, provvedere alla pulizia della carreggiata ed al ripristino dello stato dei luoghi, ivi compresa la segnaletica a carattere permanente.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 6, comma 14, del Decreto Legislativo n. 285/92 e ss.mm./ii in premessa richiamato.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì (data della firma digitale)

IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI
(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005
e delle discendenti disposizioni legislative)

ALLEGATO 1


PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0010257.22-07-2020



TAVOLA 64

Lavori sulla carreggiata
con transito a
senso unico alternato

NOTA: la sezione disponibile, inferiore a 5,60 m, richiede la segnalazione di senso unico alternato



per lavori di durata

- < 2 gg. coni
- > 2 gg. delineatori flessibili

Solo per lavori di durata > 7 gg.

Segnaletica orizzontale temporanea